



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

**-DECRETO N. DEL**

**Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati.**

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTO, in particolare, il punto 74 lettera b) del citato regolamento (UE) n. 2021/2117 che modifica la Parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 introducendo la categoria dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, e le dichiarazioni obbligatorie;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2019/934 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (nel seguito TUA) e, in particolare, gli articoli 27, 28 e 33, concernenti, rispettivamente, l'ambito applicativo dell'imposta sull'alcole, i depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche e il relativo accertamento dell'accisa;

VISTO il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 concernente "Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" ed in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

78VISTO il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

RITENUTO necessario definire le modalità di produzione, detenzione, l'etichettatura dei vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del ....

DECRETA

Art. 1

(Finalità e Definizioni)

1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all'allegato VII, parte II del Regolamento.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117

Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2019/934 e ss. mm. e ii.

ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

ADM: Agenzia delle dogane e dei monopoli

Registro telematico: il registro vitivinicolo tenuto in modalità telematica di cui al Decreto n. 293 del 20 marzo 2015

Art. 2

(Modalità di esecuzione)

1. La dealcolizzazione parziale o totale dei vini può avvenire esclusivamente mediante i processi indicati alla Sezione E dell'allegato VIII del Regolamento e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

2. E' fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolizzazione. E' altresì vietata l'aggiunta di acqua esogena, e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell'avvenuta dealcolizzazione, parziale o totale.

3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolazione può essere recuperata l'acqua endogena da riutilizzare nella produzione del vino dealcolato e parzialmente dealcolato a condizione che il riutilizzo avvenga all'interno del processo di dealcolizzazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell'acqua estratta. Pertanto, al momento, il riutilizzo dell'acqua endogena può avvenire unicamente nei processi di dealcolazione effettuati tramite distillazione o evaporazione parziale sotto vuoto. Eventuali ulteriori processi di dealcolazione in cui è consentito il riutilizzo dell'acqua endogena sono individuati con provvedimento direttoriale

4. I vini sottoposti al processo di dealcolizzazione sono unicamente i vini senza denominazione di origine ed indicazione geografica.

5. A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato.

6. Nell'etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale è riportata la dicitura "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato" di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all'articolo 40 del regolamento 2019/33. La categoria e il termine "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato" appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.

7. Il processo di dealcolizzazione può avvenire esclusivamente presso stabilimenti dotati di licenza di deposito fiscale per la produzione di alcol. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell'ICQRF e dell'ADM secondo competenza.

Il messaggio di PEC contiene almeno le seguenti indicazioni:

- nell'oggetto: "Comunicazione preventiva di dealcolizzazione – codice ICQRF ...";
- nel testo:
  - denominazione e CUA della ditta che esegue il processo dealcolizzazione;
  - indirizzo dello stabilimento;
  - precisazione se trattasi di dealcolizzazione totale o parziale;
  - data di inizio del processo di dealcolizzazione;
  - categoria e quantità del vino oggetto di dealcolizzazione;
  - codice identificativo dei recipienti in cui è contenuto il vino da dealcolizzare.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

Articolo 3  
(Altri adempimenti)

**1.** L'alcol risultante dal processo di dealcolizzazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali. Allo stesso si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché le altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili in materia di produzione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolizzazione parziale o totale dei vini.

**2.** Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità che saranno indicate dall'ICQRF.

Art. ....  
(Disposizioni transitorie e finali)

1. ....

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

IL MINISTRO  
Francesco Lollobrigida  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)